



CITTÀ DI VENOSA

Provincia di Potenza

www.comune.venosa.pz.it PEC comune.venosa@certposta.biz

Registro Generale n. 49 del 01-07-2016

ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 01-07-2016

OGGETTO: DICHIARAZIONE DEL PERIODO DI GRAVE PERICOLOSITA' DI INCENDI BOSCHIVI D.P.G.R. N. 133 DEL 17.06.2016.

IL SINDACO

Vista la Legge Regionale n° 42 del 10 Novembre 1998;

Vista la Legge n° 353 del 21 Novembre 2000;

Vista la Legge Regionale n° 22 del 21 giugno 2002;

Vista la Legge Regionale n° 13 del 22 febbraio 2005;

Visto il D.P.G.R. n° 133 del 17.06.2016;

ORDINA

- In tutto il territorio del Comune di Venosa e per l'anno in corso, il periodo a rischio di incendio boschivo è fissato dal **1 Luglio al 15 Settembre 2016**; pertanto, nei boschi e nelle zone immediatamente adiacenti sono vietate tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio. A carico dei trasgressori verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 12 della Legge Regionale 22.02.2005 n° 13 e all'art. 10 della legge 21.11.2000 n° 353.
- Nel territorio del Comune di Venosa la bruciatura delle stoppie dovrà avere inizio non prima del 15 Luglio p.v.
- Il proprietario o conduttore del fondo, nel quale sono presenti stoppie, deve, entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione della fase di raccolta, eseguire una "precesa" lungo il perimetro consistente nella

lavorazione di una fascia di terreno larga dai sette ai dieci metri, che non presenti residui o stoppie affioranti. La “precesa” perimetrale, è ridotta a cinque metri nel caso in cui l’estensione della superficie interessata è inferiore ad un ettaro. Detta “precesa” può essere ridotta a cinque metri, qualunque sia l’estensione del fondo e limitatamente alla linea di confine, nel caso di superfici contigue ad altre, condotte da soggetti anch’essi obbligati alla realizzazione della “precesa”. La larghezza della “precesa” deve essere compresa fra dodici e quindici metri, qualunque sia l’estensione del fondo, lungo i confini che distano meno di cento metri da superfici boscate, rimboschite, cespugliate, a macchia mediterranea, a coltura arborea, nonché da terreni incolti o adiacenti ad autostrade, superstrade, strade o ferrovie e da centri e nuclei abitati.

- La bruciatura delle stoppie e di altri residui vegetali dovrà effettuarsi esclusivamente di mattina, in condizioni atmosferiche normali e in giornate prive di vento, non prima delle ore 4,00 (a. m.) e il totale spegnimento dovrà avvenire entro le ore 10,00 (a. m.);
- L’operazione di bruciatura dovrà essere effettuata dagli interessati, coadiuvati da personale idoneo ed assistita fino al completo spegnimento di ogni forma di combustione. Il proprietario o conduttore dei terreni interessati alle operazioni di bruciatura delle stoppie ha l’obbligo di inviare apposita comunicazione al Comando Forestale dello Stato competente territorialmente, almeno 5 giorni prima dell’inizio della bruciatura, indicando la persona responsabile delle operazioni e l’esatta ubicazione del fondo.

Ferma restando la disciplina penale prevista in materia, le infrazioni saranno soggette alle sanzioni amministrative - pecuniarie previste dall’art. 12 della L.R. n° 13 del 22.02.2005.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza, all’Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, al Presidente della Giunta della Regione Basilicata, al Comando Stazione Carabinieri di Venosa, al Corpo Forestale dello Stato distretto di Rionero in Vulture, al Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Ripacandida, al Settore Viabilità della Provincia di Potenza, all’ANAS, alle Ferrovie dello Stato, al Comando Di Polizia Locale di Venosa;
- la pubblicazione della stessa all’Albo pretorio online del Comune fino al 15.09.2016.

Il Comando di Polizia Locale, gli agenti della Forza Pubblica ed il Corpo Forestale dello Stato sono incaricati della verifica dell’ottemperanza all’ordinanza e dell’applicazione delle sanzioni previste.

Servizio referente del procedimento: Area SERVIZI AL TERRITORIO – responsabile arch. Elisabetta Pescuma.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Potenza, ai sensi della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 119.



Il Sindaco

dot. TOMMASO GAMMONE